

 **A CURA DELLE DOCENTI**

**GRAVINA ANNALISA**

**SALZANO GELSOMINA**

**IN ACCORDO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PROF. SSA CARMELA MASCOLO**

**A.S. 2017/2018**

**Tutto ciò che c’è da sapere….**

*Per garantire diritti,integrazione e autonomia alle persone disabili,la legge prevede delle precise tutele che abbracciano l’ampia sfera della vita familiare e sociale di ogni soggetto portatore di handicap****.***

*I diritti e delle garanzie offerte ai portatori di handicap sono previsti principalmente dalla* ***legge*** *“per l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap” comunemente nota come “****legge 104****”*

**A chi si rivolge la legge**

*La legge 104 del 1992 definisce* ***portatori di un handicap*** *tutte quelle persone che presentino una “minoranza fisica,psichica o sensoriale,stabilizzata o progressiva”, tale da determinare:*

* *Difficoltà nelle relazioni,nell’apprendimento o nella integrazione lavorativa*
* *Un processo di emarginazione o di svantaggio sociale*
* *Riduzione dell’autonomia tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanentecontinuativo e globale sia nella sfera delle relazioni che in quella individuale.*

*La legge 104 si applica a tutte le persone che* ***risiedono****,abbiano domicilio o stabile dimora* ***nel territorio italiano****,anche se stranieri o apolidi, e – in alcuni casi – ai* ***familiari*** *che assistono un portatore di handicap. La certificazione di disabilità non “ marca “ per tutta la vita , e ha valore per un certo tempo, un anno o un ciclo scolastico .*

**Come viene accertato l’handicap**

*L’handicap viene accertato a seguito di un* ***esame medico*** *svolto dinnanzi a una* ***commissione*** *presente in ogni Asl( legge 517del 1977 e legge 104/92 ); composta,oltre che da medici, anche da psicologi e assistenti sociali.Per ottenere il riconoscimento della propria disabilità,l’interessato deve:*

1. *Presentare* ***domanda all’INPS****; la domanda si presenta* ***in via telematica*** *o anche tramite enti appositamente abilitati (Caf,Patronati,ecc.);*
2. *Rivolgersi al proprio medico curante perché trasmetta all’INPS la* ***certificazione*** *medica relativa alla disabilità.*

**Diritto allo studio**

*L’unità multidisciplinare in servizio presso l’ ASL / U.L.S.S. provvede a redigere la diagnosi funzionale D.F. Essa è formulata nel momento in cui il soggetto in situazione di handicap accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 104/92.*

*La D.F. è struttura per aree: Cognitivo,affettivo,relazionale,linguistico,sensoriale,motorio prassico,neuro-psicologico e infine l’area dell’autonomia personale e sociale.Tale profilo va redatta ad ogni passaggio di ciclo scolastico ed aggiornata periodicamente.*

*La diagnosi funzionale serve a stabilire quali processi di apprendimento e/o adattamento vengono utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali,quali strategie sono presenti,le abilità residue e/o compromesse,le potenzialità ed i livelli di sviluppo.In sintesi dovrebbe fornire un quadro clinico in grado di orientare eventuali decisioni riabilitative e/o terapeutiche ed educative/didattiche. La D.F. costituisce,dunque,il presupposto necessario per la stesura del piano educativo individualizzato (PEI)*

*Qualora ci fosse la necessità di Assistenza Specialistica a favore degli alunni D.A. verrà riportato nella Diagnosi Funzionale e , su richiesta dei genitori si richiede il servizio tramite affidamento da parte dell’ente locale o operative sociali . Tale servizio è finalizzato alla conquista dell’autonomia fisica,relazione e di apprendimento dell’alunno cui l’intervento è rivolto, in sintonia con le attività operate dal personale docente e non docente dipendente dall’ istituzione scolastica.*

*Successivamente alla diagnosi funzionale,viene redatto il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) che raccoglie la sintesi conoscitiva,riferita al singolo alunno,da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con lui:Famiglia,scuola,servizi.*

*Il PEI è un documento nel quale vengono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe . Non deve limitarsi al solo progetto didattico , ma è un vero progetto globale di vita. In cui vengono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale . Esso è sottoscritto anche dai familiari, oltre agli insegnanti e al servizio sanitario di neuropsichiatria infantile che segue l’alunno. Al fine di redigere ed aggiornare il PEI due volte all’anno gli insegnanti , i sanitari , la famiglia si incontrano nel Gruppo Handicap Operativo ( GLHO ).*

**ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO ALLE CLASSI: I CRITERI**

*La richiesta da parte delle scuole delle ore di sostegno per ogni singolo alunno avviene sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale ( PDF ) e del conseguente Piano Educativo Individualizzato ( PEI ), specificando quindi per ciascun allievo se sia destinatario :*

* *dell’art. 3 comma 3 , disabilità grave della legge n. 104/92*
* *dell’art. 3 comma 1 , disabilità lieve della legge n.104/92*

*La giurisprudenza in materia attribuisce il massimo delle ore previste dalla normative vigente agli alunni in disabilità grave ( art. 3 comma 3 legge104/92 ) ; in questo caso l’alunno ha diritto ad un rapporto 1 a 1 ( 1 : 1 ), come previsto dall’art. 9 comma 15 della l.n. 122/2010; per cui l’orario completo di un docente di sostegno : 25 ore all’infanzia, 22 ore alla primaria , 18 ore alla secondaria.*

*Nel caso di disabilità lieve ( art. 3 comma 1 legge104/92 ) la scuola assegnerà la metà dell’orario di servizio di un docente di sostegno ad un rapporto di 1 a 2 ( 1 : 2 ),o ¼ di servizio dell’orario del docente di sostegno in base al monte ore complessivo assegnato alla scuola.*

*L’Ambito territoriale, in seguito alle richieste delle scuole, attribuisce ad ogni Istituzione scolastica un monte ore complessivo ( ovvero dei posti di sostegno ) , destinato non ai singoli alunni ma alla scuola. Sarà il D.S. ad attribuire le ore e i docenti agli alunni disabili.*

*L’assegnazione delle ore e dei docenti di sostegno agli alunni disabili è compito, dunque, del Dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio d’Istituto e dalle proposte del Collegio dei docenti, come previsto dal D.L. vo 297/94, dal D.L. 165/01 e dal D.M. 37/09,ai quali vengono aggiunti generalmente , nel caso dei docenti di sostegno i criteri stabiliti dal GLH d’Istituto , previsto dall’art.15 comma 2 della legge n 104/92.*

*IL docente di sostegno, ricordiamolo , è assegnato alla classe o sezione di cui è contitolare*

*( art.13 comma 6 della legge n 104/92 ).*

*In linea generale per l’attribuzione delle ore dei docenti specializzati agli alunni disabili, si tiene conto :*

* *del monte ore complessivo assegnato alla scuola ;*
* *del grado di disabilità di ciascun alunno ;*
* *della continuità didattica ;*
* *dei bisogni dell’alunno e delle competenze del docente di sostegno, in modo che le seconde siano confacenti alle prime .*

**INDIVIDUAZIONE DISABILE : CHI RICHIEDE L’INDIVIDUAZIONE DELLA DISABILITA’ ?**

* *--> L’individuazione viene richiesta dal genitore (o dall’esercente la potestà parentale)*
* *Essi devono produrre la Certificazione clinica, contenente la Diagnosi  Multiassiale (in base ai codici diagnostici riferiti  all’ICD 10), da allegare alla  domanda  di accertamento, e la Diagnosi  Funzionale, utile ai fini dell’individuazione dei bisogni educativi.*
* *- Se    dalla    valutazione    risulta    una     diagnosi   di    patologia, per    cui    si  rende   necessaria la presenza  dell’insegnante di sostegno, la Famiglia  richiede l'accertamento da parte dell’Unità  di Valutazione  Multidisciplinare   Distrettuale  (UVMD),  da presentare  al  Distretto Socio  Sanitario  di appartenenza*
* *- Si effettua l'UVMD, con valutazione collegiale da parte di operatori sanitari e sociali e produzione del Verbale di Accertamento.*

**CHI REDIGE IL DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’?**

* *--> Il documento viene redatto dall’équipe multidisciplinare, composta da: neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, eventuale terapista della riabilitazione.*
* ***Legge 15 luglio 2011, n. 111***
* *“*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.”
* (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011 n. 164)
* *Art- 19*
* *Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della****legge 5 febbraio 1992, n. 104****, nei casi di valutazione della* ***diagnosi funzionale****costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'****alunno disabile****, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.*

**VALIDITA’ DELLA CERTIFICAZIONE**

* *--> La certificazione ha validità fino alla sua eventuale revoca decisa dal gruppo di lavoro che si occupa dell’alunno; in ogni caso i genitori possono richiedere l’interruzione dei benefici previsti dalla L. 104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico.*

*Un altro tema che si affianca a questo modello è quello dei DSA , disturbi specifici dell’ apprendimento ; esiste una legge , la 170 del 2011, che riconosce questi disturbi individualizzati in : dislessia, disgrafia, discalculia, adhd. Per gli alunni affetti da questi disturbi non sono previsti interventi di sostegno, ma l’ utilizzo di compresenza che la scuola dovrebbe avere e la disponibilità di “ strumenti compensativi e dispensativi. Il disturbo è valutato da un neuropsichiatra dell’ ASL , su richiesta del pediatra . Si può controllare a partire dai cinque anni , con test predittivi , ma l’ effettiva insorgenza avviene dai sei anni in su. Per tutti i DSA la scuola redige annualmente un Piano Didattico Personalizzato.*